

Circolare delle Entrate sui benefici in bolletta per le imprese energivore e non energivore

Bonus fiscale cedibile per intero

Il credito d'imposta maturo soltanto sui consumi effettivi

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Credito d'imposta per il comparto energetico cedibile solo per intero e per un importo pari a quello maturato nel trimestre di riferimento. Le operazioni non soggette a Iva non concorrono alla determinazione della base imponibile soltanto se i costi, a esse afferenti, riguardano acquisti territorialmente non rilevanti. Il credito d'imposta maturo soltanto sui consumi effettivi. Queste alcune delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare 25/E di ieri, avente a oggetto il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica in favore di imprese energivore o non energivore, di cui all'art. 15 del dl 4/2022, dell'art. 4 del dl 17/2022 e dell'art. 3 del dl 21/2022.

L'Agenzia delle entrate ha già fornito (circ. 13/E/2022) i primi chiarimenti sul tema ma con il documento di prassi in commento risponde ai quesiti più ricorrenti, dopo aver ricordato per sommi capi tutta la disciplina, con il contributo del ministero della Transizione ecologica e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera); si tratta, soprattutto, di risposte su aspetti di natura tributaria.

Con riferimento all'iscrizione nell'elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva, l'agenzia ricorda che tale sessione consente di richiedere, entro i primi mesi dell'anno, l'attribuzione della classe di agevolazione a cura dei sog-

getti che non hanno rispettato il termine perentorio previsto per la presentazione della dichiarazione e ritiene che rientrano nel beneficio, per i costi sostenuti nel gennaio scorso, anche le imprese iscritte nell'elenco per l'anno 2022, stante il fatto che la data del 1° febbraio è rilevante soltanto per la decorrenza dell'agevolazione.

Le garanzie di origine remunerano la certezza della provenienza da fonti rinnovabili e, per l'agenzia, il costo sostenuto è da considerarsi come componente di costo dell'energia, anche se indicate distintamente. Il costo medio del kWh, sulla quale si applica il 30%, deve essere determinato tenendo conto del rapporto tra il totale della componente di energia elettrica e il consumo effettivo del trimestre.

Per il calcolo del costo medio, ai fini del confronto tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2019, non si deve tenere conto delle imposte e, in particolare, dell'Iva, stante il fatto che conta soltanto la componente energetica.

Con la circolare è stato chiarito che la disciplina prevede che il credito d'imposta può essere riconosciuto anche nei confronti del cessionario che acquista energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica o da un soggetto produttore di energia, nel rispetto dei restanti requisiti soggettivi e oggettivi.

Stante il fatto che la media del prezzo unico dell'energia

elettrica, relativa al secondo trimestre del 2022, costituisce un dato determinabile solo alla fine del trimestre di riferimento, l'agenzia ritiene che il credito d'imposta spettante possa essere determinato soltanto alla conclusione dello stesso periodo, con la conseguenza che non è possibile utilizzare il dato del valore del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica autoconsumata relativo ai periodi antecedenti il secondo trimestre 2022.

Per documentazione certificativa deve intendersi quella documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso, sia ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, sia ai fini del calcolo del credito d'imposta, tenendo conto che le spese di energia possono essere documentate anche con fatture di cortesia.

Il documento di prassi ha chiarito che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente entro il prossimo 31 dicembre, con la conseguenza che se la fattura è emessa oltre la detta data, il cliente non può beneficiare dell'agevolazione, anche nel caso siano fatturati i costi effettivi.

Infine, si conferma che il credito è cedibile soltanto per intero e per un ammontare pari a quello maturato nel trimestre di riferimento, con la conseguenza che l'utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione impedisce la cessione della restante quota di credito trimestrale.

—© Riproduzione riservata—■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1603 - T.1615

